

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17 BIS DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I. PER AMPLIAMENTO AREA ARTIGIANALE A31 NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE VIA BARRATA SU PROPOSTA DELLA DITTA EDILCASTAGNO S.R.L.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore TURAGLIO Massimo.

PREMESSO che

- il Comune di Bagnolo Piemonte è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi della legge urbanistica regionale ed approvato con D.G.R. 9-4901 del 28 dicembre 2001;
- Il D.P.R. 07.09.2010, n.160, reca: “Regolamento per la semplificazione della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive”;
- l’art.8 del D.P.R. 160/2010 reca i “Raccordi procedurali con strumenti urbanistici” (nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in questa sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio Comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste dall’art.15 del D.P.R. 06.06.2001, n.380);
- la pratica in argomento è stata sottoposta alla procedura dell’articolo 17/bis della Legge Regionale 05/12/1977, n.56, c.4°, la quale prevede che: “Nei casi previsti dall’art.8, c.1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l’interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale secondo il seguente procedimento:
  - a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;
  - b) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il Comune o i comuni interessati, la Provincia, la Città Metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla L. 241/1990 e dalle altre normative di settore;
  - c) (...);
  - d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP/SUE cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;
  - e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell’assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;

- f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione”;

VISTO l'avvio del procedimento inviato dal SUAP al Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot.n.20056 del 04/04/2017 ai sensi degli art.7 e segg. Legge n.241/1990 e s.m.i. per richiesta di permesso di costruire per chiusura di struttura in acciaio ospitante impianto fotovoltaico e realizzazione fabbricato uso servizi accessori e contestuale variante al P.R.G.C. ai sensi del c.4 art.17 bis della L.R. n.56/77 per ampliamento Area Artigianale denominata A31 in via Barrata da parte della EDIL CASTAGNO S.R.L. con la quale si intende ampliare la superficie coperta dell'area A31 con conseguente incremento della Superficie Territoriale al fine di poter consentire l'ampliamento dei locali destinati all'attività esistente;

CONSIDERATO che:

- in data 22/06/2017 si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi preliminare presso il Comune di Bagnolo Piemonte, a seguito della quale sono state richieste alcune integrazioni;
- la EDIL CASTAGNO S.R.L. ha fatto pervenire al SUAP di Pinerolo le integrazioni richieste, trasmesse a questo Ente in data 06/07/2017 prot.n.9587;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, svoltasi presso la sede della Regione Piemonte – Settore Copianificazione Urbanistica – Area Sud Ovest di Cuneo in seconda seduta in data 27/10/2017 nel quale viene precisato che "all'unanimità la conferenza dei servizi decide che qualora a seguito della pubblicazione degli elaborati adeguati secondo le condizioni sopra esposte non siano pervenute osservazioni, l'assenso della Regione e degli altri enti coinvolti, può ritenersi acquisito così come formulato nella presente riunione e si ritiene non indispensabile la convocazione di una ulteriore seduta di Conferenza di Servizi;

RILEVATO che la Ditta proponente ha provveduto ad inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive gli elaborati tecnici di variante con le indicazioni richieste nei rispettivi pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi in data 07/12/2017 prot.n.69,029 e che le stesse sono state trasmesse dal SUAP a questo Ente in data 07/12/2017 prot.n.16792 e n. 16793 in conformità a quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 27/10/2017”;

VISTO il provvedimento di esclusione del 12/12/2017 prot.n.16.882/2017 della variante dalla necessità di attivazione della fase di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs. n.152/2006 e della L.R. n.40/1998, a condizione che vengano recepite le prescrizioni riportate;

PRESO atto che il SUE del Comune di Bagnolo Piemonte ha proceduto alla pubblicazione degli atti costituenti la variante al P.R.G.C. e del provvedimento di esclusione dalla Vas per 15giorni consecutivi a partire dal 13/12/2017 e fino al 28/12/2017;

VERIFICATO inoltre che, nei successivi 15 giorni alla pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;

VISTA la proposta della Ditta Edilcastagno S.r.l. di cui al prot.n.2.029 del 12/02/2018 in cui si richiedeva, in attesa dell'emanazione di chiarimenti da parte del Comune di Bagnolo Piemonte sulle modalità di calcolo del contributo straordinario, di poter procedere con l'iter di approvazione della variante urbanistica e del relativo permesso di costruire, impegnandosi a garantire il pagamento del corrispettivo con polizza fidejussoria a prima richiesta del valore di euro 15,000;

VISTA la D.G.C. n.26 del 27/02/2018 in cui si accoglie l'istanza della Ditta Edilcastagno S.r.l. di cui al prot.n.2029 del 12/02/2018, stabilendo che la convenzione urbanistica dovrà prevedere che il contributo straordinario sarà da garantirsi con polizza fidejussoria bancaria a prima richiesta del valore di euro 15,000 valida fino alla definitiva determinazione dei valori da parte del Comune di Bagnolo Piemonte;

VISTA la proposta di convenzionamento pervenuta a questo ente in data 03/03/2018 con prot.n.3.341 da parte della Ditta Edilcastagno S.r.l. con sede in Bagnolo Piemonte Via Barrata n.21 relativamente all'area artigianale A31;

VISTO il parere favorevole della Commissione Urbanistica espresso nella seduta del 14/03/2018 sulla proposta di convenzionamento riguardante l'area A31;

VISTA la D.G.C. n.39 del 20/03/2018 per l'approvazione del Convenzionamento per l'Area Artigianale denominata A31 – Via Barrata – Richiedente: Edilcastagno S.r.l.;

VISTA la Convenzione Edilizia ed Urbanistica stipulata in data 31/05/2018 - Notaio Arese di Barge con atto pubblico registrato a Cuneo in data 07/06/2018 al n.11765 S 1T - repertorio n.38397 - raccolta n.9117;

VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

VISTA la L.R. 5/12/1977, n.56 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010, n.160;

VISTO il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs.vo n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, c.1. del D.lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° comma del medesimo D.Lgs., la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Tecnico Edilizio e Urbanistica;

Con voti favorevoli, unanimi ed espressi in forma palese;

- D E L I B E R A -

1) Di approvare gli elaborati costituenti la variante urbanistica semplificata di cui all'art.17 bis, c.4° della L.R. 56/77 e s.m.i., pubblicati all'albo pretorio del S.U.E. del Comune di Bagnolo Piemonte dal 13/12/2017 al 28/12/2017 e di seguito elencati:

- Tav. 3.1 Capoluogo scala 1: 2000
- Tav. 2.1 Territorio scala 1: 5000
- T1 Relazione illustrativa e tabella riassuntiva;
- T2 Documento tecnico verifica assoggettabilità alla Vas
- T3 Relazione geologico-tecnica;
- T4 Estratto PRGC vigente;
- T5 Sovrapposizione PRGC vigente ed in progetto
- T6 Estratto PRGC in progetto
- Valutazione previsionale di impatto acustico
- T7 – 1 PC inquadramento
- T7 – 2 PC planimetria generale e calcoli di superficie

- T7 – 3 PC Stato Attuale
- T7 – 4 PC Progetto
- T7 – 5 PC Area in dismissione
- T7 – 6 PC Aree Verdi;

2) Di dare atto che la variante semplificata sarà efficace in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) Di dare atto che gli interventi relativi ai progetti presentati dalla Ditta Edilcastagno S.r.l, Via Barrata 21, Bagnolo Piemonte, potranno essere avviati e conclusi dal richiedente a seguito rilascio del permesso di costruire oneroso ed al pagamento del corrispettivo economico per le compensazioni ecologiche di cui all'art.3 lettera a) della Convenzione, secondo le modalità previste dall'art.15 del D.P.R. 380/2001;

4) Di dare atto che il rilascio del permesso di costruire relativo al progetto sarà subordinato al rispetto delle indicazioni riportate nei verbali delle Conferenze di Servizi e dei pareri rilasciati dagli enti coinvolti nel procedimento in essere costituenti parte integrante e sostanziale dei verbali stessi;

5) Di provvedere al pagamento del corrispettivo relativo al Contributo Straordinario di Urbanizzazione entro 90 giorni dalla determinazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

**Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese con alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di richiede il permesso di costruire per l'esecuzione delle opere.**